



III SETTORE -AREA DI VIGILANZA-

Prot. n. 4809

Ord. n. 08 /020

IL COMANDANTE

Letta la richiesta del Presidente Parrocchiale dell'Azione Cattolica della Parrocchia di Sant' Ippolito Martire, Sig.ra **Acerra Romina**, dalla quale si evince che in data **15 Febbraio 2020** in occasione della Festa della Pace, si svolgerà la "**Marcia della Pace**" che prevede un percorso a piedi per le strade della Città a partire da Piazza Orta con conclusione della manifestazione in Piazza Tempio Maggiore ;

Ravvisata, altresì, la necessità di disciplinare l'interruzione temporanea della circolazione dei veicoli nelle zone interessate dalla manifestazione ;

Visti gli artt. 7, 159 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285;

Visto il D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

Visti gli articoli 107 e 109 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamato il Decreto Sindacale n° **02 del 02/01/2020** con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del III° Settore – Area Vigilanza – Ufficio Commercio e quindi legittimato, tra l'altro, all'adozione del presente provvedimento;

ORDINA

Per i motivi in premessa citati l'adozione del seguente provvedimento per il giorno **15 febbraio 2020** in occasione della "Marcia della Pace";

15 Febbraio 2020

In data **15 Febbraio 2020** istituzione del divieto di circolazione temporaneo a tutte le categorie di veicoli a partire dalle ore **16:00** fino alle ore **19:00** limitatamente al passaggio della "**Marcia della Pace**" lungo le seguenti strade e piazze;

➤ **Piazza Orta- Via S.Nicola- Via Roma- Piazza V.Veneto –Piazza Umberto I°-Via Aversa- Via Belli- Piazza Municipio- Vico Latoore- Piazza Tempio Maggiore -**

- La riapertura** delle strade interessate dal passaggio della marcia, avverrà gradualmente al termine del passaggio dei partecipanti.
- I partecipanti** dovranno tenere una condotta improntata al rigoroso rispetto delle norme di comportamento previste dal Codice della Strada, osservando ogni cautela o regola di comune prudenza al fine di evitare ogni pericolo per la circolazione e per gli stessi partecipanti.
- L'organizzazione** si assume ogni responsabilità derivante dallo svolgimento delle processioni sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi richiesta di danni a persone, animali o cose subiti dagli stessi partecipanti a qualsiasi titolo o da terzi.

Tutte le deviazioni saranno di volta in volta segnalate in loco.

Ai sensi dell'art. 43 del C.d.s. gli agenti preposti alla regolarizzazione del traffico veicolare potranno far deviare correnti veicolari o singoli veicoli, e adottare provvedimenti di viabilità, conseguenti a problematiche tecniche dovute a fattori qui ragionevolmente non prevedibili.

- **La presente ordinanza** è valida esclusivamente per gli ambiti temporali sopra indicati, in detti ambiti modifica, integra le norme sulla circolazione normalmente vigente lungo le zone interessate.



Il Traffico veicolare sarà comunque deviato lungo arterie alternative senza interruzione della circolazione veicolare.

Il presente dispositivo di traffico potrà subire variazioni, a discrezione del responsabile del settore, sia in ordine agli orari di chiusura, sia in ordine ai divieti e limitazioni imposti nello stesso.

Il **Comando di Polizia Municipale**, d'intesa con l'U.T.C., curerà l'apposizione della segnaletica stradale temporanea, indicante le limitazioni imposte sulla strada ai sensi dell'art. 38 comma 3° del Codice della Strada.

Dal provvedimento sono esclusi i veicoli

- Utilizzati dal personale delle Forze di Polizia;
- Di emergenza e/o soccorso utilizzati in "Servizi di emergenza"
- Utilizzati dal personale di Protezione Civile e da altre Associazioni a carattere di volontariato impiegati come ausilio per le manifestazioni .

Il presente provvedimento sarà portato a conoscenza della cittadinanza mediante pubblicazione all'albo pretorio on-line del Comune di Atripalda sul sito internet www.comune.atripalda.av.it.

Avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre "Ricorso giurisdizionale" per :

- Incompetenza-
- Eccesso di potere-
- Violazione di Legge-

entro **60** (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione:

- ✓ al Ministero delle Infrastrutture e dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 37 del Nuovo Codice Della Strada approvato con Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, con le modalità stabilite nel Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (art. 74 D.P.R. 16/12/1992, n. 495);
- ✓ al competente Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 28/01/1977 n. 10 nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06/12/1971, n. 1034;
- ✓ entro **120** (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

Dispone altresì, che il seguente provvedimento venga trasmesso a :

- Ufficio Territoriale del Governo-Prefettura di Avellino;
- Questura di Avellino;
- Centrale operativa dei VV.FF.;
- Azienda Trasporti A.I.R. S.P.A. ;
- Centrale Operativa del 118.

Sono incaricati di vigilare sulla perfetta esecuzione della presente Ordinanza il Comando di Polizia Municipale, nonché gli appartenenti agli altri Corpi di Polizia di cui all'art. 12 comma 1 del DLgs n°285/92.

Dalla Residenza Municipale, li 03/02/2020

Il Comandante della Polizia Municipale
(Cap. Domenico Giannetta)

